

Programma di acquisto azioni della Controllante Banca Monte dei Paschi di Siena come autorizzato dall'assemblea del 22 aprile 2011

redatto ai sensi dell'articolo 73 e dell'Allegato 3A - Schema n. 4 - del Regolamento Emittenti, adottato con Delibera Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni

A. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni della controllante

L'autorizzazione è richiesta al fine di consentire la copertura di strumenti finanziari, destinati alla clientela, aventi per sottostante indici azionari che includano il titolo Banca Monte dei Paschi: la metodologia operativa adottata per la gestione dei rischi prevede infatti la negoziazione del titolo sottostante;

B. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni cui si riferisce l'autorizzazione.

L'acquisto per il quale si richiede l'autorizzazione, che potrà avvenire in una o più volte, è riferito alle azioni ordinarie della Banca Monte dei Paschi di Siena, del valore nominale di Euro 0,67 cadauna, il cui numero massimo proposto è stabilito in n. 4.000.000,00 nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2357, comma 3 del codice civile.

C. Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto ed alla vendita è stata concessa per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data in cui l'Assemblea ha adottato la relativa deliberazione.

D. Corrispettivo minimo e massimo

Fermo restando quanto previsto al successivo punto E, il prezzo minimo di acquisto delle azioni ordinarie non potrà essere inferiore per più del 30% al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione di acquisto. Il prezzo massimo di acquisto non potrà essere superiore per più del 15% al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione di acquisto.

Le azioni potranno essere cedute, anche prima di aver esaurito gli acquisti, in una o più volte, nel limite temporale di 18 mesi dalla deliberazione di cui al punto C, nelle sedi di esecuzione previste dal Regolamento Consob n. 16191/2007 e successive modifiche ed integrazioni in materia di mercati (il "Regolamento Mercati"). Il prezzo minimo di vendita non potrà essere inferiore per più del 15% al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione di vendita.

E. Modalità attraverso le quali gli acquisti potranno essere effettuati

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamento e, in particolare, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e 144-bis, comma 1, lett. b) e c) del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti") ovvero secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Inoltre, le operazioni di acquisto di azioni e di vendita dovranno essere effettuate con le modalità previste dalla Direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato.